

Legge Regionale 29 luglio 1996 n. 59

Ordinamento dell'IRPET

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 8 agosto 1996

Art. 01 - Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana

1. La presente legge disciplina, a norma dell'art. 51 dello Statuto, il nuovo ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

2. L'Istituto, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, è ente dipendente dalla Regione Toscana per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione indicati nell' art. 2

Art. 02 - Compiti

1. Sono compiti dell'Istituto, in particolare:
 - a) lo Studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici;
 - b) lo studio della struttura territoriale regionale e delle sue trasformazioni e dei relativi strumenti analitici;
 - c) lo studio delle metodologie programmazione, di valutazione e di verifica delle politiche;
 - d) gli studi preparatori per gli atti della programmazione; regionale è per il piano di indirizzo territoriale regionale in ordine ai problemi economici, territoriali e sociali;
 - e) la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle lettere a) b) e c). ⁽¹⁵⁾

2. L'Istituto, nell'ambito delle medesime materie compatibilmente con i compiti di cui al comma precedente, può altresì svolgere altre attività di studio, ricerca e consulenza su committenza di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione. ⁽¹⁹⁾

3. Limitatamente ai compiti di cui ai commi precedenti, l'Istituto:
 - a) stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari;
 - b) assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto.

Art. 03 - Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore;
 - d) il Comitato scientifico;
 - e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 04 - Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da sette membri, cinque dei quali eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e due designati rispettivamente dall'ANCI Toscana e dall'URPT. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione è scelto dal Consiglio

regionale tra i membri di propria elezione.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha eletto.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dell'Istituto e si riunisce almeno ogni trimestre. La convocazione avviene anche su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, di almeno tre consiglieri.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri; ad esse partecipa il Direttore.

5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo le diverse maggioranze richieste dalla presente legge.

6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la nomina dei membri eletti dal Consiglio regionale.

Art. 05 - Consiglio di amministrazione: competenze

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera, a maggioranza assoluta, il conferimento dell'incarico; di, Direttore dell'istituto, l'eventuale esclusività e il tempo pieno dell'incarico stesso; nonché la revoca; ⁽¹⁰⁾

b) nomina i componenti del Comitato scientifico;

c) delibera il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo ⁽¹⁾ ;

d) delibera il programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello; della Conferenza consultiva, di cui all'articolo 10 bis; ⁽¹⁰⁾

e) approva la relazione annuale del Presidente;

f) delibera, a maggioranza assoluta, i regolamenti dell'Istituto;

g) delibera la pianta organica e l'organizzazione generale dei servizi, nonché i provvedimenti relativi al personale ad esso riservati dal regolamento;

h) delibera in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi.

Art. 06 - Presidente

1. Il Presidente:

a) rappresenta legalmente l'Istituto;

b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;

c) cura i rapporti con gli organi della Regione;

d) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, una relazione sull'attività svolta dall'Istituto.

2. Il Presidente designa un membro del Consiglio di amministrazione per la sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo o assenza.

Art. 07 - Collegio dei revisori dei conti: composizione

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I membri del Collegio sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, contestualmente alla elezione del Consiglio di amministrazione.
3. Il Presidente del Collegio è contestualmente eletto dal Consiglio regionale tra i membri del Collegio stesso.
4. Il Presidente del Collegio partecipa su richiesta del Presidente dell'Istituto alle sedute del Consiglio di amministrazione. ⁽³⁾
5. Il Collegio scade con lo scadere del Consiglio di amministrazione.

Art. 08 - Collegio dei revisori dei conti: competenze

1. Il Collegio dei revisori dei conti:
 - a) controlla la regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto, con diritto di accesso, a tale effetto, agli atti e documenti dell'Istituto;
 - b) relaziona sulla conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge; la relazione è allegata ai predetti atti;
 - c) presenta semestralmente al Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.

Art. 09 - Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a persona dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto nonché di adeguata esperienza organizzativa.
2. Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto.
3. A tal fine il Direttore dispone l'organizzazione dei servizi e la utilizzazione del personale.
4. Il Direttore ha, inoltre, il compito di proporre il programma pluriennale e annuale al Consiglio di amministrazione e di disporre l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni.
5. La durata dell'incarico del Direttore è stabilita dal Consiglio di amministrazione per un periodo non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni.
6. Il Direttore attribuisce ad un dirigente dell'Istituto il compito di sostituirlo in caso di sua temporanea assenza.

Art. 10 - Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da non più di sette studiosi ed esperti nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto.
2. Il Comitato scientifico elegge al suo interno il Presidente.
3. I membri del Comitato scientifico scadono con lo scadere del Consiglio di amministrazione.
4. Il Comitato scientifico è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta del Presidente dell'Istituto. Alle riunioni partecipa il Direttore.

5. Il Comitato scientifico ha il compito di esprimere:

- a) parere preventivo sul programma pluriennale ed annuale di attività;
- b) valutazioni sui principali studi e ricerche anche al fine della loro pubblicazione;
- c) pareri su ogni altro oggetto, ad esso sottoposto dal Direttore in merito ai contenuti ed ai metodi degli studi e delle ricerche.

Art. 10 bis - Conferenza consultiva ⁽¹¹⁾

1. Il Presidente dell'Istituto indice annualmente, prima della approvazione del programma di attività pluriennale e annuale, la Conferenza consultiva delle università degli studi della Toscana, dell'Unioncamere, delle confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, degli industriali e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Alla Conferenza partecipano il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il Direttore, il Presidente e i componenti del Comitato scientifico.

3. La Conferenza esprime il proprio parere sul programma pluriennale e sul programma annuale di attività.

Art. 11 - Controllo sugli atti

1. Sono sottoposti ad approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, i seguenti atti dell'Istituto:

- bilancio preventivo;
- conto consuntivo;

2. Ai fini di cui al comma precedente, al bilancio trasmesso per la sua approvazione sono allegati i programmi pluriennale e annuale di attività.

2-bis. In sede di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio regionale può, nel medesimo atto di approvazione ovvero con successiva deliberazione, autorizzare l'IRPET ad adottare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio cui esso si riferisce:

- a) per l'iscrizione delle entrate derivanti da studi, ricerche e consulenze da effettuarsi su committenza di soggetti pubblici e privati e non compresi nel programma annuale di ricerca;
- b) per l'iscrizione delle relative spese in capitoli, specificamente elencati e anche relativi a spese generali, che attengono alla realizzazione dei suddetti studi, ricerche e consulenze,
- c) per integrazione di fondi a favore di capitoli, per spese obbligatorie mediante prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie ⁽⁸⁾

Il Consiglio di amministrazione dell'IRPET adotta le variazioni; di bilancio di cui al presente comma e le trasmette alla Giunta regionale, che provvede a darne tempestiva comunicazione al Consiglio regionale e a curarne la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ⁽⁴⁾

3. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attività dell'Istituto.

Art. 12 - Scioglimento e decadenza del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta nei casi di inattività, violazione di legge, gravi inadempienze nell'attuazione dei programmi di attività.

2. Lo scioglimento è disposto con deliberazione approvata a maggioranza assoluta ed è preceduto da formale diffida, deliberata dalla Giunta regionale, a provvedere o a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito.

3. La riduzione per dimissioni, decadenza o morte, del numero dei consiglieri a meno della metà comporta di diritto la decadenza del Consiglio di amministrazione, pronunciata dalla Giunta regionale.

4. In caso di scioglimento o decadenza, il Consiglio regionale procede alla nomina di un commissario e provvede entro novanta giorni dallo scioglimento o dalla pronuncia di decadenza, alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 13 - Indennità di carica e di presenza ⁽¹²⁾

1. Al Presidente dell'Istituto è corrisposta una indennità annua di euro 20.000,00.

2. Agli altri membri del Consiglio di amministrazione è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio stesso, un gettone di presenza di euro 200,00.

3. Al Direttore è corrisposta una indennità lorda annuale di euro 40.000,00. Tale indennità è raddoppiata nel caso che l'atto di nomina preveda l'esclusività dell'incarico ed il tempo pieno.

4. Al Presidente del Comitato scientifico è corrisposta una indennità annua di euro 8.000,00.

5. Agli altri membri del Comitato scientifico è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 200,00.

6. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta una indennità annuale rispettivamente di euro 6.000,00 e di euro 3.600,00.

7. Le indennità di cui al presente articolo possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Art. 14 - Rimborsi spese

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed agli altri membri del Collegio dei revisori dei conti, al Direttore, al Presidente ed agli altri membri del Comitato scientifico, qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori del comune ove ha sede l'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Al Presidente spetta, inoltre, nella medesima misura, il rimborso spese con riferimento ad un massimo di tre giorni settimanali ai fini dello svolgimento delle ulteriori funzioni istituzionali proprie dell'organo ai sensi dell'articolo 6 della presente legge. ⁽⁵⁾

2. Gli stessi soggetti, con esclusione del Direttore hanno altresì diritto al rimborso nella misura stabilita al comma precedente, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, e per i membri del Comitato scientifico nonché per il Presidente del Collegio dei Revisori anche alle sedute del Consiglio di amministrazione, qualora risiedano in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove ha sede l'Istituto. ⁽⁶⁾

3. Il rimborso di cui al comma precedente compete nei soli casi di spostamento del soggetto interessato al fine di partecipare alle sedute degli organismi di cui al comma medesimo. Comunque il rimborso non compete quando il soggetto sia tenuto a tale spostamento per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

Art. 15 - Programmi di attività

1. Il programma pluriennale di attività indica le linee generali dell'attività di ricerca dell'Istituto e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.

2. Il programma annuale di attività si articola nel: a) programma istituzionale in cui sono indicati gli studi e le ricerche da svolgere nell'anno di riferimento secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio; a bis); programma delle attività comuni di cui all'articolo 16; ⁽²⁰⁾ b) programma delle altre attività dell'Istituto.

3. Le richieste degli organi regionali di cui al comma precedente sono trasmesse all'Istituto dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno,

4. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono richiedere all'Istituto la messa a loro disposizione delle conoscenze e delle informazioni in suo possesso.

Art. 16 - Attività comuni con la Regione ed altri enti

1. L'Istituto e la Regione possono svolgere attività comuni di analisi e documentazione, di informazione ed elaborazione statistica, di informazione bibliografica ed altre attività similari. ⁽²¹⁾

2. L'Istituto può partecipare a similari attività comuni anche con altri enti pubblici privati.

Art. 17 – Regolamenti ⁽¹³⁾

1. I regolamenti dell'Istituto disciplinano:

- a) il funzionamento degli organi;
- b) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso dei terzi ai dati e alle informazioni;
- c) l'organizzazione degli uffici e del lavoro e le modalità di reclutamento del personale;
- d) le modalità e i criteri di contabilità.

Art. 18 - Uffici e personale

1. Organizzazione degli uffici, l'organizzazione del lavoro e le modalità di reclutamento del personale, sono regolati in relazione alla specificità dei compiti dell'Istituto, nel rispetto dei principi e dei criteri fondamentali di cui al d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 .

2. Al personale dipendente dell'Istituto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali. Si applicano altresì gli articoli 149, 150, 151, 152, 153 e 154 della legge regionale 21 agosto 1989. n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale) ⁽⁹⁾

3. L'Istituto svolge di norma le attività di propria competenza avvalendosi del personale interno, assunto anche per una durata predeterminata in funzione dell'attività da svolgere.

3-bis. L'Istituto può stipulare, per qualifiche non dirigenziali, contratti di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e sulla base delle ordinarie procedure pubbliche di reclutamento. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono inquadrati, per il tempo di svolgimento del contratto medesimo, al livello immediatamente inferiore a quello di destinazione. ⁽⁷⁾

4. L'Istituto può inoltre avvalersi della collaborazione di organismi esterni idonei allo scopo o di esperti di provata capacità, ai quali possono anche essere affidati studi e ricerche su oggetti specifici.

Art. 19 - Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità

1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede:

- a) con il contributo annuale della Regione di euro 2.631.894,34, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività di cui all' art. 2 , comma 1, incluse quelle previste nel programma istituzionale di cui all' art. 15 , comma 2, lett. a); ⁽¹⁶⁾
a bis) con i contributi regionali per il finanziamento delle attività comuni definite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a bis); ⁽²²⁾

- b) con i proventi derivanti da attività dell'Istituto a favore di soggetti pubblici e privati.
- 2.** L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 3.** Il bilancio preventivo è approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.
- 4.** Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'anno finanziario.
- 5.** A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 l'Istituto adotta il sistema di contabilità economica con le modalità ed i criteri stabiliti dal proprio regolamento di contabilità. Fino a tale data si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano la contabilità della Regione. ⁽¹⁴⁾
- 6.** Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è aggiornato annualmente, a decorrere dall'anno 2007; sulla base dell'indice del costo della vita stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). ⁽¹⁷⁾
- 7.** Alla copertura della spesa per il contributo di cui al comma 1 lett. a) si provvede annualmente con legge di bilancio, nell'ambito delle risorse stanziata alla UPB 142 "Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione - spese correnti". ⁽¹⁸⁾
- 7bis.** Alla copertura della spesa per i contributi di cui al comma 1, lettera a bis) si provvede nel corso di ciascun esercizio a valere sulle risorse stanziata nelle UPB di riferimento per gli specifici ambiti di intervento. ⁽²³⁾

Art. 20 – Abrogazioni

- 1.** È abrogata la legge regionale 12 dicembre 1989. n. 83 "Nuova disciplina dell'IRPET".
- 2.** A decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge sono, altresì, abrogate le leggi regionali 29 maggio 1980, n. 74 "Ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico dell'IRPET" e 2 maggio 1985, n. 49 "Ordinamento degli uffici e del personale dell'IRPET - Modifiche e integrazioni alla L.R. 29-5-1980. n. 74".

Note

1. Lettera così modificata con l.r. 6 febbraio 1998. n. 10, art. 1.
- 2.
3. Comma così modificato con l.r. 6 febbraio 1998. n. 10, art. 2.
4. Comma aggiunto con l.r. 6 febbraio 1998. n. 10, art.3.
5. Comma così modificato con l.r. 6 febbraio 1998. n. 10, art.4.
6. Comma così modificato con l.r. 6 febbraio 1998. n. 10, art.4.
7. Comma aggiunto con l.r. 6 febbraio 1998. n. 10, art.5.
8. Lettera aggiunta con l.r. 26 gennaio 1999. n. 3, art. 7.
9. Comma così sostituito con l.r. 10 maggio 2002. n. 15, art. 3.
10. Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2003. n. 54, art 1.
11. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2003. n. 54, art. 2.
12. Articolo così sostituito con l.r.10 novembre 2003. n. 54, art. 3.
13. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2003. n. 54, art. 4.
14. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2003. n. 54, art. 5.
15. Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005. n. 1, art. 163.
16. Lettera così modificata con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70, art. 20.
17. Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2005. n. 70, art. 20.
18. Comma così modificato con l.r. 27 dicembre 2005. n. 70, art. 20.
19. Comma così modificato con l.r. 22 dicembre 2006. n. 64, art. 14.
20. Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 15.
21. Comma così modificato con l.r. 22 dicembre 2006. n. 64, art. 16
22. Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006. n. 64. art. 17.
23. Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 2006. n. 64, art. 17.